



**LICEO CLASSICO STATALE "CAGNAZZI"**

**LICEO SCIENZE UMANE**

**LICEO ECONOMICO SOCIALE**

**piazza Zanardelli, 30 70022 – ALTAMURA (BA)**

C. F. 82014260721- C.M. BAPC030002 – CODICE UNIVOCO UFB5RW

☎ Tel 0803111707 - 0803106029 ☎ (fax) 0803113053

e-mail: [bapc030002@istruzione.it](mailto:bapc030002@istruzione.it); [bapc030002@pec.istruzione.it](mailto:bapc030002@pec.istruzione.it); WEB: [www.liceocagnazzi.edu.it](http://www.liceocagnazzi.edu.it)



## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

*Aggiornato nella seduta del Consiglio di Istituto del 1° ottobre 2025*

### **Art. 1. Premessa**

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

All'atto dell'iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.

Il Regolamento è in visione all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web.

### **Art.2**

#### **Finalità e caratteri della valutazione**

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici dell'apprendimento e della disabilità degli stessi, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169.
2. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (e ne consegue un aggiornamento immediato sul registro elettronico), volta ad attivare un processo di autovalutazione che aiuti il ragazzo ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali (secondo modalità stabilite dal Consiglio di classe), mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i quindici giorni successivi alla prova. Inoltre, i docenti si impegnano a limitare le verifiche orali programmate. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle

situazioni di ritardo e di svantaggio.

3. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

5. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché' al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

6. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

7. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

### **Art. 3**

#### **Valutazione degli alunni**

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.

77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline va comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

#### **Art. 4**

#### **Valutazione degli alunni con disabilità**

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

3. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

#### **Art. 5**

#### **Valutazione del comportamento**

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

- a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
- b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

## **Art. 6**

### **Assolvimento dell'obbligo di istruzione**

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

## **Art. 7**

### **Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione**

Criteri di ammissione come da O.M. annuale.

## **Art. 8 Certificazione delle**

### **competenze**

1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

2. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004, sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

3. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione

secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

4. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge e da quelle del presente regolamento.

## **Art.9**

### **Patto educativo di corresponsabilità**

Il Patto educativo di corresponsabilità è stato codificato dal DPR n. 235/2007 art.3 come inserimento sub art. 5-bis al DPR 24/06/1998 n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal primo momento dell'iscrizione dei figli a scuola, a condividere con la scuola stessa i nuclei fondanti dell'azione didattica ed educativa da realizzarsi attraverso il P.O.F. - Piano dell'offerta formativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la propria funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di una alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il Patto vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, diritti e doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

Al fine di dare attuazione al dettato normativo, onde poter concretizzare le sinergie di cui innanzi per la migliore realizzazione del Piano dell'offerta formativa, i soggetti coinvolti nell'azione didattica ed educativa osserveranno quanto appresso indicato.

#### **Comma 1 LA SCUOLA SI IMPEGNA A:**

- offrire un ambiente favorevole all'apprendimento, alla crescita culturale ed integrale della persona, un ambiente aperto alla pluralità delle idee, rispettoso dell'identità di ciascuno studente, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ognuno;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo di ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

## **Comma 2 I DOCENTI**

I Docenti progettano l'attività formativa secondo le indicazioni relative ai rispettivi curricula, sono responsabili delle strategie didattiche adottate nel lavoro scolastico.

Essi sono impegnati a

- comunicare gli obiettivi didattici e formativi esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi traguardi;
- rendere noto agli studenti e ai genitori il proprio progetto formativo e a riferire in ordine alle diverse attività che vengono promosse nel corso dell'anno scolastico;
- articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e potenziamento, individuando i percorsi di insegnamento-apprendimento;
- creare e realizzare, all'interno della classe e della scuola, relazioni positive fondate sul dialogo e sul rispetto reciproco;
- non ricorrere a servizi di messaggistica istantanea o social se non per questioni concernenti l'organizzazione dell'attività didattica;
- favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascuno studente verso le attività didattiche e le varie attività formative;
- spiegare la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo degli apprendimenti;
- esplicitare i criteri di valutazione adottati relativamente alla propria disciplina e, in generale, relativamente ai livelli di apprendimento raggiunti.

## **Comma 3 GLI STUDENTI**

Gli studenti sono i titolari del diritto allo studio e i destinatari di tutte le azioni poste in essere al fine di poter pervenire alla piena realizzazione del diritto e delle azioni in questione.

Essi hanno, però, il dovere di impegnarsi a:

- conoscere gli obiettivi formativi, didattici e disciplinari che intendono raggiungere; il percorso o i percorsi per raggiungerli; le tappe del proprio percorso di apprendimento e gli specifici livelli raggiunti;
- svolgere regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
  - rispondere con attenzione e partecipazione alle proposte didattiche e formative con il proprio personale contributo;
  - rispettare le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità; a mantenere aperto il dialogo e viva la comunicazione con i propri pari e con gli adulti, con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola;
- rispettare gli ambienti, gli arredi, gli oggetti e gli strumenti di lavoro;
- **non utilizzare in ambiente ed in orario scolastico lo *smartphone* e strumenti simili, tenendolo spento e riposto nello zaino per l'intera durata delle attività scolastiche (compresi l'intervallo, i cambi d'ora, attività motorie, laboratoriali ed extracurricolari);**
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.

## **Comma 4 I GENITORI**

Una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia è premessa indispensabile per la riuscita

del progetto didattico-educativo.

Essi si impegnano pertanto a:

- prendere visione del progetto formativo; a dividerlo e discuterlo con i figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
- condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione didattica ed educativa; partecipare con proposte ed osservazioni ad incontri e assemblee;
- conoscere il Regolamento di Istituto;
- mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la puntuale lettura e l'eventuale firma degli avvisi e attraverso colloqui personali; discutere coi i figli eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità;
- seguire i propri figli aiutandoli ad affrontare la fatica dello studio e nell'esecuzione dei compiti assegnati;
- aiutare i figli a compiere scelte responsabili, individuando giuste priorità nelle molteplici attività svolte;
- collaborare con i docenti nel progetto didattico educativo affinché il comportamento del proprio figlio sia adeguato al luogo, rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e di tutti gli ambienti della scuola.

## **Regolamento applicativo dello statuto delle studentesse e degli studenti**

**(D.P.R. 24/06/1998 n. 249) approvato dal Consiglio di Istituto del 20/05/2019**

### **ART. 1 - DIRITTI**

Gli studenti hanno diritto ad un dialogo costruttivo con i docenti in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici. A tal fine, tutta la documentazione relativa al Progetto Educativo di Istituto (P.E.I.) è reperibile sul sito della scuola.

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, affinché siano messi in grado di individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.

In ogni classe è esposta la griglia valutativa concordata e deliberata dal collegio dei docenti, inoltre tutte le valutazioni, formalmente definite con annotazione sul registro e sui compiti, devono essere comunicate ad alunni e genitori.

Nel caso in cui gli organi collegiali assumano decisioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola (quali i rientri pomeridiani, la settimana corta, l'orario flessibile), tali decisioni devono essere presentate nelle singole classi perché esse esprimano un parere consultivo in merito. A tal fine i voti espressi vanno calcolati sul numero degli alunni votanti e non delle classi.

I docenti attivano altresì un dialogo costruttivo con gli studenti e i genitori riguardo alla scelta dei libri e dei materiali didattici, secondo i tempi e i modi indicati dalla normativa in vigore.

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può

essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco ha facoltà di parere in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa.

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire o sostituire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti, conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.

In caso di specie, è consentito l'uso dell'aula computer per svolgere ricerche o realizzare elaborati utili al lavoro didattico curriculare e comunque previa autorizzazione del docente dell'ora di lezione in cui lo studente utilizza la strumentazione tecnologica.

## **ART. 2 - ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO**

Gli studenti hanno diritto di riunione e di assemblea a livello di istituto e di classe, limitatamente al periodo ottobre-aprile.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese. La prima sarà fruibile per l'intera giornata scolastica (non oltre le ore 12,15) e la seconda nell'arco di due ore da svolgersi ogni volta in discipline diverse. Per l'assemblea di classe, i rappresentanti di classe prendono nota dei problemi emergenti e segnalati dalla classe, in modo che oggetto dell'assemblea mensile siano i problemi in questione e non temi vaghi.

L'assemblea di istituto si svolge in due fasi: le prime due ore con modalità "assemblea di classe", le ultime due in "modalità collettiva".

La seconda fase si tiene in assemblea plenaria, articolata secondo criteri di aggregazione (per corsi o biennio e triennio), che consenta una distribuzione degli alunni in due o tre grandi gruppi, secondo la ricettività degli spazi disponibili (aula magna, aula multimediale ed eventuali parti di corridoi).

L'assemblea, sia di classe che di istituto, nomina di volta in volta un presidente e due segretari verbalizzatori, e ne comunica i nomi al Preside unitamente alla richiesta di convocazione. Per l'individuazione dell'ordine del giorno dell'assemblea di istituto gli studenti, tramite il comitato studentesco e i rappresentanti di ciascuna classe, adottano una programmazione per l'intero anno scolastico, su temi concernenti la scuola e la società. Argomenti non previsti nella programmazione annuale devono derivare, comunque, dalla interpretazione e dalla sintesi dei problemi emersi nelle singole assemblee mensili di classe.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del comitato studentesco di istituto, oppure dal 10% degli studenti.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza della classe per il tramite dei propri rappresentanti.

Le assemblee non possono essere tenute nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Esse, inoltre, non possono essere tenute nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta di convocazione con l'ordine del giorno delle assemblee deve essere presentata al Preside almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che dovrà prevedere, tra l'altro, il divieto di lasciare i locali della scuola prima che sia terminata la quarta ora di lezione.

Il comitato studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea di istituto, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti attraverso la regolamentazione degli interventi, il rispetto dell'ordine del giorno, la regolazione di eventuali votazioni.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.



Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Presidente del Consiglio di Istituto.

Alle assemblee di istituto possono assistere, oltre al Preside tutti i docenti e il personale ATA della scuola.

Il Preside, o un suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Gli studenti, previa autorizzazione del Dirigente, potranno fruire degli ambienti scolastici limitatamente alle attività culturali, sportive e/o di volontariato promosse dalla scuola.

Gli studenti che intendano esercitare tale possibilità devono attenersi al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e, in particolare, devono presentare richiesta al Preside con almeno 5 giorni di anticipo, specificando:

- a) quali attività intendono svolgere;
- b) chi sono e quanti sono gli studenti che si riuniscono;
- c) i nomi dei responsabili;
- d) eventuali docenti che assumano l'impegno di partecipare, con relativa firma di adesione;
- e) la durata dell'attività.

### **ART. 3 – DOVERI**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo, ad avere nei confronti

del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico, ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

### **ART. 4 - DISCIPLINA E VIGILANZA SUGLI STUDENTI**

Gli studenti possono entrare nella scuola dalle 8,10, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, pertanto il personale docente dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'inizio delle lezioni è fissato annualmente da deliberazione del Consiglio di istituto.

Per venire incontro alle esigenze degli studenti fuori sede l'orario delle lezioni è stabilito con apposito quadro orario debitamente approvato.

Ogni docente è responsabile della vigilanza degli studenti durante le ore di lezione. Responsabili della vigilanza degli studenti durante l'intervallo didattico sono i docenti della terza ora e, diffusamente, i collaboratori scolastici.

Agli studenti rappresentanti di classe e di Istituto è consentito prendere contatti con i colleghi al fine di dare comunicazioni su iniziative di interesse collettivo, solo previa autorizzazione del Dirigente e/o Vicepreside o docenti dell'ora cinque minuti prima della fine dell'ora o subito all'inizio dell'ora successiva.

Durante le assemblee di classe i docenti tenuti a svolgere le ore di lezione sono responsabili dell'ordinato svolgimento dei lavori e, pertanto, rimangono nelle classi o nelle immediate vicinanze delle stesse.

## **ART. 5 - RICREAZIONE**

La ricreazione si svolge negli ultimi dieci minuti della terza ora.

Al suono della campana che segnala il termine della ricreazione gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule. In caso di ritardo nel rientrare in aula lo stesso verrà annotato nel registro di classe e, dopo tre volte, sarà oggetto di sanzione, dopo segnalazione del docente della classe al Dirigente Scolastico.

La ricreazione si svolge in classe e si consente a gruppi alterni di usufruire dei distributori e dei servizi igienici; la vigilanza all'interno dell'istituto è a carico dei docenti della 3ª ora, coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Gli alunni non possono allontanarsi dall'istituto per tutta la durata dell'orario di lezione, compresa la ricreazione.

Durante la ricreazione, non è assolutamente consentito correre per i corridoi e/o gridare. Durante la ricreazione, non è consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari.

## **ART. - 6 P E R M E S S I**

8,10: entrata a scuola;

8,15: inizio prima ora;

8,15- 8,20: tolleranza;

8,21 - 8,25: annotazione sul Registro;

Da 8,26: si resta nell'atrio, sotto la vigilanza dei Collaboratori scolastici, fino alla seconda ora.

Non si può entrare, anche se accompagnati da Genitori, alla terza ora; salvo casi particolari valutati ed autorizzati dal Dirigente o dai suoi Collaboratori.

In ogni caso se l'ingresso dovesse avvenire dopo la prima ora, l'alunno dovrà essere accompagnato dal genitore. Si precisa che, qualora lo studente non dovesse giustificare i ritardi per un numero di cinque volte complessive nel periodo di valutazione interessato, ci saranno ricadute sul voto di comportamento. Le assenze che superano i cinque giorni consecutivi dovranno essere giustificate con certificato medico per motivazioni di salute o dal genitore in presenza per altre motivazioni.

L'uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni e non prima della fine della terza ora (fatte salve dimostrate urgenze) può essere consentita dal Dirigente o dal suo delegato solo agli studenti prelevati dal genitore che dovrà provare la propria identità.

Tali norme valgono sia per gli studenti minorenni che per i maggiorenni.

## **ART. 7- ASSENZE COLLETTIVE**

Gli studenti, prima di assumere la decisione di astenersi in massa dalle lezioni, devono informare il Dirigente e i docenti con congruo anticipo sui motivi della protesta, onde possano essere attivate le procedure che rimuovano le cause del disagio e possano essere informati tempestivamente anche i genitori.

Le assenze collettive saranno, comunque, considerate ingiustificate e le ore di lezione perdute saranno recuperate con le modalità e nei tempi da individuare di volta in volta, anche con il parere del consiglio d'Istituto, al fine di garantire il numero minimo di duecento giorni di

attività didattica.

La scuola informerà le famiglie delle assenze collettive, al fine di avviare una più intensa e proficua collaborazione scuola/famiglia e per contenere i fenomeni suddetti. Per tale motivo sarà necessaria la presenza del genitore per giustificare l'assenza collettiva.

## **ART. 8 - DIVIETO DI FUMO**

A scuola è proibito fumare, come per legge e successive modificazioni. Nei confronti degli studenti sorpresi a fumare nei locali scolastici (ivi compresi i luoghi a cielo aperto), unitamente alle sanzioni previste dalla legge, si adotteranno anche sanzioni disciplinari che verranno valutate di volta in volta.

## **ART. 9 - DIVIETO DI USO DEI TELEFONI CELLULARI**

**Aggiornato secondo la Nota ministeriale n.3392 del 16 giugno 2025**

Durante l'intera giornata scolastica è vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari che dovranno essere spenti e riposti nello zaino..

Esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

L'uso dello smartphone può essere consentito solo: per studenti con PEI o PDP che prevedano espressamente il ricorso allo smartphone.

Nei confronti dello studente trovato in possesso di telefono cellulare durante le ore di lezione saranno comminate le **seguenti sanzioni** (proporzionate, ispirate a gradualità e finalità educative):

### **- Nota disciplinare;**

- In caso di più note (**max 3**) il Coordinatore di classe avvertirà il Dirigente scolastico per la convocazione di un Consiglio di Classe straordinario (con eventuale sospensione dalle lezioni per 1 o 2 gg. o in alternativa attività di cittadinanza consapevole).

Allo studente trovato in possesso di telefono cellulare durante lo svolgimento di una prova di verifica, sarà comminata anche la sanzione dell'annullamento della prova medesima con valutazione al minimo della griglia valutativa.

### **Personale Docente ed Ata**

Anche il personale docente ed Ata è tenuto a non utilizzare i propri dispositivi durante le attività scolastiche, salvo esigenze di servizio.

## **ART. 10-ASSENZE PROLUNGATE**

Gli studenti che nel corso dell'anno scolastico non hanno totalizzato un numero di presenze pari o superiore al 75% del monte ore di lezione dell'anno, non sono ammessi allo scrutinio per il passaggio alla classe successiva. Casi del tutto eccezionali potranno essere sottoposti all'esame del Consiglio di classe, in base alle deroghe previste dal Collegio dei Docenti.

## **ART. 11 – DISCIPLINA**

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate,

per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente potrebbe essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Agli studenti che non osservano i doveri di cui al D.P.R. 24/06/98 n. 249 nonché quelli riportati nel presente regolamento, o che non tengono un comportamento corretto all'interno della comunità scolastica, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 5 giorni;
- c) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate si impartiscono le sanzioni di cui alle lettere a).

Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per offese al decoro personale e alle istituzioni, per offesa e per oltraggio all'istituto e al corpo insegnante si assegnano le sanzioni di cui alle lettere b) e c).

Qualora concorrano circostanze attenuanti e il profitto e la condotta precedente siano di buon livello, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore a quello stabilito. In caso di recidiva può essere inflitta la sanzione di grado superiore.

La sanzione di cui alla lettera a) è assegnata dal professore o dal Preside, mentre quelle di cui alle lettere b) e c) sono inflitte dal consiglio della classe cui appartiene lo studente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono determinate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Delle sanzioni irrogate di cui alle lettere b) e c) va sempre data comunicazione alle famiglie e agli studenti, a cui contestualmente va rivolto l'invito ad incontrare il Preside o un suo delegato per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono comminate allo studente che si rende responsabile di gravi lesioni o danni a persone, ferme restando le conseguenze di rilevanza civile o penale.

Nel caso di danni arrecati al patrimonio della scuola gli studenti responsabili devono rifondere il costo dell'arredo danneggiato e degli interventi di riparazione, previa accettazione del Dirigente e fermo restando le conseguenze di rilevanza civile e penale.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) possono essere convertite in attività utili alla comunità scolastica quali collaborazione nel prestito di libri di biblioteca, pitturazione di un ambiente, lavori al computer.

## **ART. 12 - ORGANO DI GARANZIA**

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come **modificato dal DPR 235/07**, ha compiti legati all'ambito disciplinare e legato all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria.

Nello specifico:

- decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

## **La normativa**

L'organo di garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R. n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Nello specifico:

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza).

## **Composizione**

L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti
- due rappresentanti dei genitori
- due rappresentanti degli studenti.

Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente di cui al c. 2 si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto (indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da ciascuna

lista).

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza, secondo i criteri di cui al c. 3. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'OdG si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

### **Le incompatibilità**

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza (secondo i medesimi criteri di cui al c. 3). Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
- qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

### **Procedure e tempi**

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

## **Le competenze del presidente**

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. 11. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

## **Reclami**

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

## **L'organo di garanzia regionale**

Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono l'evadere e il verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.

Quindi, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

### **L'istruttoria**

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

### **Composizione**

L'organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma da:

- due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti
- tre docenti
- un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Con riferimento alla designazione dei genitori, nel rispetto dell'autonoma decisione di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, si suggerisce che la stessa avvenga nell'ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (dove esistenti).

### **I termini del parere**

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

## **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

L'adozione del regolamento si effettua previa deliberazione del Consiglio di Istituto.

Il Regolamento approvato è pubblicato sul Sito della scuola e nella sezione “Amministrazione trasparente”